



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali*

---

**2011/0438(COD)**

7.5.2012

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici  
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Relatore per parere: Birgit Sippel

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione riveste un ruolo decisivo nel quadro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010) 2020). Gli appalti pubblici devono promuovere in modo efficace un elevato livello di occupazione e contribuire al raggiungimento di altri obiettivi, in particolare nell'ambito della politica sociale e ambientale.

La proposta della Commissione mira da un lato ad "accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo" e dall'altro lato a offrire ai committenti la possibilità di fare "un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente [...] la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità". Tale approccio è da accogliere favorevolmente, ma le proposte della Commissione restano troppo limitate e troppo poco vincolanti, in particolare per quanto concerne la sostenibilità sociale.

Nell'Unione europea, le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL per gli appalti di forniture, opere e servizi, il che significa che la riforma delle disposizioni relative agli appalti pubblici può essere una leva decisiva per creare una società più sostenibile. Poiché si tratta di denaro pubblico, è particolarmente importante non utilizzarlo unicamente per obiettivi a breve termine, ma considerarlo come un investimento a lungo termine per la società.

A tale fine, è necessario adottare un approccio più ampio, accordando particolare importanza ai seguenti punti:

- Il criterio del costo più basso deve essere eliminato tout court. Il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" è sufficientemente flessibile da inglobare anche il prezzo dell'offerta. Per precisare cosa si intende per "offerta economicamente più vantaggiosa", è opportuno utilizzare la denominazione "offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile" (MEAST).

- Le norme applicabili in campo sociale e occupazionale non devono essere citate soltanto nei considerando, ma anche nel testo degli articoli. Tutte le disposizioni applicabili sul luogo di lavoro e definite da accordi internazionali e normative europee, nonché dalla legislazione nazionale, da lodi arbitrali o contratti collettivi, devono essere applicate anche nelle situazioni transfrontaliere.

- Le amministrazioni aggiudicatrici devono inoltre avere la possibilità di integrare altre tipologie di criteri sociali nelle specifiche tecniche e/o nei criteri di aggiudicazione, ad esempio la creazione di opportunità di lavoro per i gruppi svantaggiati, la parità, l'accesso a iniziative di formazione o il commercio etico. Fin dall'avvio della procedura è necessario poter valutare se l'offerente è in grado di soddisfare anche tali criteri. Occorre inoltre includere i costi sociali esterni che hanno un legame con l'oggetto dell'appalto.

- I criteri devono essere rinforzati nel caso di offerte particolarmente basse; è sufficiente che l'offerta sia del 25% inferiore rispetto alla media delle offerte presentate, o del 10% più bassa rispetto all'offerta immediatamente superiore, perché sia giustificata la verifica di determinati elementi.

- Le disposizioni contenute nella proposta della Commissione relative al subappalto non sono sufficienti. L'offerente non deve solamente essere tenuto a indicare nella sua offerta l'intenzione di ricorrere a subappaltatori, ma deve anche indicarli per nome e permetterne l'identificazione comunicandone il recapito e i rappresentanti legali. Inoltre, il contraente principale e tutti i subappaltatori intermedi devono poter essere ritenuti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di diritto previdenziale e del lavoro, di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e di condizioni lavorative.

- Il nuovo capitolo relativo ai servizi sociali deve permettere una migliore protezione della qualità dei servizi alla persona. A tale fine, determinati criteri qualitativi devono avere carattere obbligatorio. L'aggiudicazione degli appalti non deve in alcun caso essere effettuata unicamente sulla base del prezzo più basso. È inoltre necessario completare il capitolo con disposizioni sui criteri di esclusione, sul subappalto e sul rispetto delle norme sociali e di diritto del lavoro applicabili sul luogo di lavoro.

- Ai fini di una corretta attuazione, è importante completare il capitolo IV relativo alla governance. I contraenti per i quali si constatano carenze significative e persistenti nell'esecuzione degli appalti devono essere iscritti in un registro accessibile alle amministrazioni aggiudicatrici e ciò deve poter giustificare un'esclusione. L'applicazione delle disposizioni relative agli appalti pubblici, in particolare delle norme sociali e di diritto del lavoro applicabili sul luogo di lavoro, deve inoltre essere monitorata dall'autorità pubblica di vigilanza.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) In virtù dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. La presente direttiva contribuisce a raggiungere tali obiettivi incoraggiando***

*appalti pubblici sostenibili, l'integrazione di criteri sociali in tutte le fasi della procedura di appalto e il rispetto degli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro, quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura; tali obblighi si applicano anche nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro.*

Or. en

*Motivazione*

*Il riferimento alla clausola sociale orizzontale, che è una novità del trattato di Lisbona, è essenziale per gli appalti sostenibili e per l'inclusione di criteri sociali orizzontali durante l'intera procedura di appalto.*

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva  
Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rispettino la convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro in materia di appalti pubblici e incoraggia l'inclusione delle clausole di lavoro negli appalti pubblici.*

Or. en

*Motivazione*

*La convenzione n. 94 dell'OIL stabilisce che gli appalti pubblici debbano includere clausole*

*di lavoro che garantiscano la parità di trattamento con i lavoratori locali. Gli Stati membri che hanno ratificato tale convenzione devono poterne rispettare le disposizioni. Questa precisazione è di particolare importanza nel contesto della sentenza della Corte nella causa C-346/06 (Rüffert).*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 5 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 quater) La presente direttiva garantisce l'applicazione della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di equa concorrenza e la protezione dei lavoratori nel contesto del trasferimento di un'impresa.***

Or. en

*Motivazione*

*Se un'autorità pubblica affida a un'impresa del settore privato un compito che in precedenza era effettuato internamente, può avere luogo un trasferimento ai sensi della direttiva relativa al trasferimento di imprese. In tali casi, è applicabile detta direttiva; essa prevede importanti procedure di informazione e di consultazione e vieta qualsiasi modifica delle condizioni di lavoro esistenti, compreso il licenziamento.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 5 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 quinquies) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno un'ampia discrezionalità per quanto riguarda il ricorso sia alle specifiche tecniche che ai criteri di aggiudicazione per raggiungere i loro obiettivi, anche in termini di sostenibilità. Purché sia soddisfatto il***

*requisito che prevede il collegamento con l'oggetto dell'appalto, la presente direttiva non mira a vincolare ulteriormente i tipi di problemi che un'amministrazione aggiudicatrice può affrontare mediante le specifiche tecniche o i criteri di aggiudicazione.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Le norme in materia di appalti devono essere finalizzate a una maggiore sostenibilità. Di conseguenza, le autorità pubbliche dovrebbero avere ampia discrezionalità per quanto concerne l'integrazione di criteri di sostenibilità nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, a condizione che siano connessi all'oggetto dell'appalto (come prescritto dalla giurisprudenza europea in materia di appalti pubblici).*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Considerando 5 sexies (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(5 sexies) Le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto si distinguono per il ruolo che rivestono nella procedura di appalto e non per il loro contenuto. Nelle specifiche tecniche l'amministrazione aggiudicatrice definisce i requisiti imprescindibili. I criteri di aggiudicazione consentono invece all'amministrazione aggiudicatrice di confrontare i vantaggi rispettivi di diverse combinazioni di criteri. Infine, le clausole di esecuzione indicano le modalità di esecuzione dell'appalto.*

Or. en

#### *Motivazione*

*The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by*

*their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to define and decide what they want to procure.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre **quindi** stabilire un regime specifico **per i contratti aventi per oggetto questi servizi**, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri

#### *Emendamento*

(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. **Per la loro stessa natura, sono generalmente difficili da conciliare con le norme del mercato interno che si applicano agli appalti pubblici. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche devono preferire altre modalità per fornire tali servizi, ma devono garantire un'elevata qualità dei servizi sociali forniti qualora decidano di applicare comunque procedure di appalti pubblici. Per una migliore protezione della qualità di tali servizi negli appalti pubblici,** occorre stabilire un regime specifico con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di



stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non **comportino** la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. ***Il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale è inoltre in linea con il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, l'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali.*** Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento, assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea ***e garantendo un livello elevato di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti degli utilizzatori. Ciò significa che principi quali la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, nonché il controllo democratico e la responsabilità rivestono un'importanza particolare.*** Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente, ***anche mediante una fornitura verticale "interna" o una cooperazione orizzontale intercomunale (pubblico-pubblico)***, o di organizzare servizi sociali attraverso ***qualsiasi altra*** modalità che non ***comporti*** la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti

limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. ***Secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza nella causa C-70/95 (Sodemare), le amministrazioni aggiudicatrici possono essere autorizzate a riservare appalti a organizzazioni senza scopo di lucro, qualora tale restrizione sia prevista dalla legislazione nazionale, sia compatibile con il diritto dell'UE e sia necessaria e proporzionata per raggiungere determinati obiettivi sociali del sistema di assistenza sociale nazionale.***

Or. en

#### *Motivazione*

*The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-profit organisations.*

#### **Emendamento 7**

#### **Proposta di direttiva Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano

##### *Emendamento*

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano

scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero **poter** adottare **come** criteri di aggiudicazione **"l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso"**, **tenendo conto che in quest'ultimo caso** esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo e **altre caratteristiche del ciclo di vita**. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero adottare criteri di aggiudicazione **al fine di valutare le loro preoccupazioni relative alla sostenibilità**. Esse sono **inoltre** libere di fissare norme di qualità **e di sostenibilità** adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 38

#### *Testo della Commissione*

(38) **Quando** le amministrazioni aggiudicatrici **scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse** devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

#### *Emendamento*

(38) Le amministrazioni aggiudicatrici devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, **tenendo conto delle considerazioni relative alla sostenibilità**. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 40

#### *Testo della Commissione*

(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici **possono** determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e **il costo più basso** ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe essere reso obbligatorio.

#### *Emendamento*

(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici **devono** determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e **sostenibile** ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe essere reso obbligatorio.

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 41

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – **nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi **unicamente** alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri **si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e** in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle

Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a **caratteristiche del ciclo di vita, quali** uno specifico processo di produzione, **fra cui ad es. gli aspetti sociali e ambientali**, a una specifica modalità di prestazione di servizi, **a requisiti funzionali o di prestazione finalizzati a ridurre al minimo o a massimizzare l'impatto sociale o ambientale**, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. **Il legame con l'oggetto dell'appalto deve essere interpretato in senso ampio. Di conseguenza**, per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – **nelle specifiche tecniche e nei criteri** di aggiudicazione – alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi **ad esempio** alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi, **all'equilibrio di genere (ossia parità retributiva, equilibrio lavoro-vita privata), all'accesso alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla consultazione e partecipazione degli utenti, all'accessibilità economica, ai diritti umani e al commercio etico** o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili **(come i disoccupati di lungo periodo, i Rom, gli immigrati, i giovani e i lavoratori più anziani)** nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali

amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri ***devono essere applicati*** in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione ***nelle specifiche tecniche o nei*** criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità ***e sulla sostenibilità*** dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. ***Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre integrare nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione considerazioni sociali relative ai costi sociali esterni direttamente collegati al ciclo di vita, quali l'impatto della produzione sull'ambiente circostante e le comunità adiacenti. Le amministrazioni aggiudicatrici devono stabilire nelle specifiche tecniche gli obblighi relativi a condizioni sociali e lavorative, sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro quali disciplinate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'UE e degli Stati membri, da lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di lavoro, servizio o fornitura. Tali obblighi si applicano anche nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro.***

*Motivazione*

*Se un'autorità pubblica affida a un'impresa del settore privato un compito che in precedenza era effettuato internamente, può avere luogo un trasferimento ai sensi della direttiva relativa al trasferimento di imprese. In tali casi, detta direttiva è applicabile; essa prevede importanti procedure di informazione e di consultazione e vieta qualsiasi modifica delle condizioni di lavoro esistenti, compreso il licenziamento.*

**Emendamento 11****Proposta di direttiva  
Considerando 42***Testo della Commissione*

(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve ***avere il diritto di*** respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa ***vincolante*** dell'Unione europea ***nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.***

*Emendamento*

(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa dell'Unione europea nel settore del diritto ambientale ***o con gli obblighi relativi a condizioni sociali e lavorative, sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro quali disciplinate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'UE e degli Stati membri, da lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di lavoro, servizio o fornitura.***

***Tali obblighi si applicano anche nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro.***

Or. en

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 43**

#### *Testo della Commissione*

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

#### *Emendamento*

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. ***Per quanto concerne gli obblighi relativi a condizioni sociali e lavorative, sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro quali disciplinate***



*dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'UE e degli Stati membri, da lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di lavoro, servizio o fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici devono stabilire, nelle clausole di esecuzione del contratto, disposizioni che fissino un livello appropriato di protezione.*

Or. en

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva Considerando 44

##### *Testo della Commissione*

(44) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, ***purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati.*** Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un

##### *Emendamento*

(44) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore ***nel luogo di lavoro, servizio o fornitura,*** in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, ***anche nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro.*** Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

appalto pubblico.

Or. en

*Motivazione*

*Devono essere applicabili tutte le disposizioni relative alla protezione del lavoro e alle condizioni di lavoro, compresi tutti i contratti collettivi e anche nel caso di lavoratori distaccati. La sentenza della Corte nella causa C-346/06 (Rüffert) ha portato ad interpretare le norme fondamentali stabilite dalla direttiva 96/71/CE quali norme massime, valide unicamente per i contratti collettivi applicabili erga omnes e i salari minimi; è tuttavia necessario garantire un trattamento equo per tutti i lavoratori.*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) per "caratteristiche del ciclo di vita" si intendono gli elementi inerenti a qualsiasi aspetto del ciclo di vita di un prodotto, di un'opera o della prestazione di un servizio, secondo la definizione di cui al punto 22 del presente articolo. Le caratteristiche del ciclo di vita possono essere caratteristiche immateriali insite in un prodotto in virtù di scelte compiute a livello di produzione o durante altre fasi del ciclo di vita del prodotto stesso diverse dal suo impiego.***

Or. en

*Motivazione*

*Le "caratteristiche del ciclo di vita" sono essenziali per l'inclusione degli elementi connessi alle considerazioni di sostenibilità da parte delle autorità pubbliche. Andrebbero definite al fine di chiarire come possono essere incluse nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione.*

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzino una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo, nei casi in cui l'appalto pubblico potrebbe implicare un trasferimento di impresa.***

Or. en

*Motivazione*

*Se un'autorità pubblica affida a un'impresa del settore privato un compito che in precedenza era effettuato internamente, può avere luogo un trasferimento ai sensi della direttiva relativa al trasferimento di imprese. In tali casi, detta direttiva è applicabile; essa prevede importanti procedure di informazione e di consultazione e vieta qualsiasi modifica delle condizioni di lavoro esistenti, compreso il licenziamento.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(e bis) a causa di obblighi di consultazione con i rappresentanti dei dipendenti per opere o servizi da cui il personale è interessato.***

Or. en

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture ***al fine di conseguire gli obiettivi dell'amministrazione aggiudicatrice, tra***

*cui quelli di sostenibilità.*

Or. en

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra **fase** del **relativo** ciclo di vita di cui al **punto 22** dell'articolo 2.

##### *Emendamento*

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra **caratteristica** del ciclo di vita di cui al **punto 22 bis (nuovo)** dell'articolo 2.

***Esse possono includere:***

Or. en

##### *Motivazione*

*I criteri sociali devono essere inclusi in tutte le fasi del processo di appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici devono potere esigere il rispetto di determinati criteri sociali già nelle specifiche tecniche. Poiché l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale influiscono in modo significativo sulla qualità e sulla sostenibilità di un lavoro o di un servizio, dovrebbe essere possibile richiedere determinati elementi già nelle specifiche tecniche.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(a) (d bis) criteri sociali come il rispetto di condizioni di lavoro dignitose, norme sulla sanità e sicurezza, contrattazione collettiva, equilibrio di genere (ossia parità retributiva, equilibrio lavoro-vita privata), inclusione sociale ivi comprese le opportunità di occupazione per i lavoratori disabili, svantaggiati o vulnerabili (come i disoccupati di lungo periodo, i Rom, gli immigrati, i giovani e i***

*lavoratori più anziani), accesso alla formazione professionale sul luogo di lavoro, consultazione e partecipazione degli utenti, accessibilità economica, diritti umani e commercio etico;*

Or.en

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) considerazioni sociali relative ai costi sociali esterni direttamente collegati al ciclo di vita ex articolo 2, punto 22, quali l'impatto della produzione sull'ambiente circostante e le comunità adiacenti;*

Or. en

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto.*

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

***Gli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, come sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro, quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura, sono chiaramente indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nelle specifiche tecniche come requisiti imprescindibili per presentare un'offerta.***

Or. en

*Motivazione*

*Gli obblighi relativi alla tutela previdenziale e occupazionale e le condizioni di lavoro devono essere indicate nelle specifiche tecniche come requisiti imprescindibili da soddisfare per essere ammessi alla gara.*

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

*Emendamento*

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali ***e sociali***, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto, ***includendo, come previsto al paragrafo 1, i requisiti attinenti alle caratteristiche del ciclo di vita delle opere, forniture e servizi richiesti, secondo il disposto dell'articolo 2, punto 22 bis (nuovo)***;

**Emendamento 24****Proposta di direttiva  
Articolo 54 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. L'amministrazione aggiudicatrice **può decidere** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia **di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.**

*Emendamento*

2. L'amministrazione aggiudicatrice **decide** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia **di diritto ambientale o gli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, come sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura, anche lungo la catena del subappalto.**

**Emendamento 25****Proposta di direttiva  
Articolo 55 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di

*Emendamento*

2. Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di

contributi di sicurezza sociale *conformemente alle* disposizioni legislative del *paese* in cui *esso è stabilito* o di *quelle dello* Stato membro *dell'amministrazione aggiudicatrice*.

contributi di sicurezza sociale *o con gli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, come sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura. Tali obblighi si applicano anche nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Il mancato rispetto delle disposizioni previdenziali e lavorative deve essere motivo obbligatorio di esclusione. La presente norma deve estendersi anche alle leggi e ai regolamenti nazionali, ai lodi arbitrali e agli accordi collettivi vigenti nel luogo di prestazione dell'opera, servizio o fornitura.*

#### **Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli operatori economici (compresi i subappaltatori) che figurano su un registro ufficiale di soggetti inadempienti ex articolo 83 bis (nuovo) sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici.*

Or. en

#### **Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera a**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Questo motivo di esclusione deve figurare tra i motivi obbligatori di esclusione ed essere completato.*

#### **Emendamento 28**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono l'operatore economico dalla partecipazione all'appalto se per un subappaltatore proposto dall'operatore economico a norma dell'articolo 71 ricorre una delle condizioni previste ai paragrafi 1, 2, 2 bis e al paragrafo 3, lettere c) o d.***

Or. en

*Motivazione*

*Il mancato rispetto delle disposizioni previdenziali e lavorative deve essere motivo obbligatorio di esclusione. La presente norma deve estendersi anche alle leggi e ai regolamenti nazionali, ai lodi arbitrari e agli accordi collettivi vigenti nel luogo di prestazione dell'opera, servizio o fornitura.*

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

4. Ogni candidato *o* offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

##### *Emendamento*

4. Ogni candidato, offerente *o subappaltatore* che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Or. en

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva

#### Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

A tal fine, il candidato *o* l'offerente dimostra che esso ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e che ha adottato provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e personali idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. L'autorità aggiudicatrice valuta le misure adottate dai candidati *e* dagli offerenti considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che le misure sono insufficienti, essa motiva la sua decisione.

##### *Emendamento*

A tal fine, il candidato, l'offerente *o il subappaltatore* dimostra che esso ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e che ha adottato provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e personali idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. L'autorità aggiudicatrice valuta le misure adottate dai candidati, dagli offerenti *o dai subappaltatori* considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che le misure sono insufficienti, essa motiva la sua decisione.

Or. en

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

#### Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) esperienza di performance sociale e sostenibile.***

Or. en

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria **e** le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere **connessi e strettamente proporzionati** all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'**effettiva** concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria, le competenze commerciali e tecniche **nonché le conoscenze e competenze in appalti sociali e sostenibili**, necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere **correlati** all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'**equa** concorrenza.

Or. en

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per **eseguire il** contratto con un adeguato standard di qualità. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non **eseguiranno il** contratto con un adeguato standard di qualità quando essa

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per **garantire l'esecuzione del** contratto con un adeguato standard di qualità **e, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto di qualsiasi clausola di esecuzione contrattuale specificata a norma degli**

accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto.

**articoli 70 e 71.** L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non **garantiranno l'esecuzione del** contratto con un adeguato standard di qualità quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto.

Or. en

#### *Motivazione*

*La formulazione va ampliata per tener conto della possibilità di esercitare una certa vigilanza sui subappaltatori. L'articolo deve chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici possono servirsi della fase di selezione per valutare la capacità del contraente di soddisfare le condizioni di esecuzione del contratto.*

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis. In merito all'esperienza di performance sociale e sostenibile, si potrà tener conto degli investimenti in competenze e formazione e dell'esperienza maturata nella gestione della catena di distribuzione (supply-chain management).**

Or. en

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di direttiva Articolo 60 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

3. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XIV, parte 2, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

3. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XIV, parte 2, in funzione della natura, della quantità, **della qualità, della sostenibilità** o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

**Emendamento 36****Proposta di direttiva  
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione*

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è **uno dei seguenti**:

- (a) offerta economicamente più vantaggiosa**
- (b) costo più basso.**

*Emendamento*

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è **l'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile.**

*Motivazione*

*Per conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 e le finalità societali (societal goals) indicate nella relazione della Commissione, occorrono procedure di appalto più sostenibili. Pertanto il criterio del prezzo più basso deve essere soppresso (secondo la prassi corrente in alcuni Stati membri, come la Germania). Per chiarezza, l'offerta economicamente più vantaggiosa deve divenire l'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile.*

**Emendamento 37****Proposta di direttiva  
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2***Testo della Commissione*

I costi **possono essere** valutati, **a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o** con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

*Emendamento*

I costi **sono** valutati con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

#### *Testo della Commissione*

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa **ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice** è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi **ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi** criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

#### *Emendamento*

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa **e sostenibile** è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi **(inclusi i costi del ciclo di vita di cui all'articolo 67) altri** criteri legati all'oggetto del contratto pubblico di cui trattasi, quali:

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita **di cui** all'articolo 2, **punto 22** nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

#### *Emendamento*

(d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita **o le caratteristiche del ciclo di vita quale definito** all'articolo 2, **punti 22 e 22 bis** nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

#### *Motivazione*

*Occorre indicare esplicitamente la possibilità di includere criteri sociali.*

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) criteri sociali come condizioni di lavoro dignitose, norme sulla sanità e sicurezza, contrattazione collettiva, equilibrio di genere (ossia parità retributiva, equilibrio lavoro-vita privata), inclusione sociale ivi comprese le opportunità di occupazione per i lavoratori disabili, svantaggiati o vulnerabili (come i disoccupati di lungo periodo, i Rom, gli immigrati, i giovani e i lavoratori più anziani), accesso alla formazione professionale sul luogo di lavoro, consultazione e partecipazione degli utenti, accessibilità economica, diritti umani e commercio etico;*

Or. en

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 66 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva

#### Articolo 66 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. I criteri di aggiudicazione **non**

4. I criteri di aggiudicazione **attengono**

*conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata.* Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

*all'oggetto dell'appalto (il che non esclude le caratteristiche immateriali dei prodotti o servizi come le caratteristiche del ciclo di vita di cui al punto 22 bis (nuovo));* essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva *ed equa* e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Or. en

#### *Motivazione*

*Al fine di permettere una chiara comprensione delle condizioni per l'inclusione dei criteri di sostenibilità, come gli aspetti sociali, nei criteri di aggiudicazione, occorre aggiungere qui il riferimento all'oggetto dell'appalto. Ciò non esclude comunque le caratteristiche cosiddette "immateriali".*

### **Emendamento 43**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

*5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.*

##### *Emendamento*

5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa *e sostenibile*.

Or. en

### **Emendamento 44**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 67 – lettera b bis (nuova)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) costi sociali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere l'impatto della produzione sull'ambiente circostante e le comunità adiacenti.***

Or. en

*Motivazione*

*Non si comprende perché la determinazione dei costi del ciclo di vita debba menzionare i costi ambientali esterni ma non i costi sociali esterni. Questi ultimi possono includere ad esempio l'impatto della produzione sull'ambiente circostanze e le comunità adiacenti.*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua;***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Il criterio è eccessivamente restrittivo. E' sufficiente che la metodologia di calcolo dei costi del ciclo di vita si basi su criteri scientifici o su altri criteri obiettivi e non discriminatori e sia accessibile a tutte le parti interessate.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se ***sono soddisfatte tutte le***

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se ***ricorre una delle*** seguenti

seguenti condizioni:

condizioni:

Or. en

### **Emendamento 47**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il **50%** inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il **25%** inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti, **o**

Or. en

#### *Motivazione*

*Le condizioni che devono ricorrere perché un'offerta sia giudicata anormalmente bassa non devono essere cumulative. Una differenza di prezzo o di costo del 25% rispetto alla media è già notevole.*

### **Emendamento 48**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il **20%** inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il **10%** inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

Or. en

### **Emendamento 49**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) sono state presentate almeno cinque offerte.**

**soppresso**

Or. en

## Motivazione

*La condizione è eccessivamente restrittiva. Un'offerta può essere anormalmente bassa anche se non risponde a tale criterio.*

### Emendamento 50

#### Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

##### *Emendamento*

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi, ***soprattutto quando il prezzo o i costi sono inferiori a quelli pagati all'attuale operatore o a quelli risultanti da procedure di appalto in essere aventi caratteristiche comparabili.***

Or. en

### Emendamento 51

#### Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) la conformità, ***perlomeno in forma equivalente***, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto ***del lavoro e di previdenza sociale o di diritto*** ambientale o ***delle disposizioni internazionali in materia di*** previdenza sociale e di diritto ***ambientale*** elencate ***nell'***allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

##### *Emendamento*

(d) la conformità con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto ambientale o ***con gli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, come sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro, quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura, anche in situazioni transfrontaliere in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro o***, altrimenti, con altre

disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente.

Or. en

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(e bis) la conformità con il disposto dell'articolo 71.***

Or. en

*Motivazione*

*E' opportuno far riferimento all'articolo 71 (subappalto) per le spiegazioni che devono essere fornite in merito alle offerte anormalmente basse.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa ***può respingere*** l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa ***respinge*** l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

Or. en

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'amministrazione aggiudicatrice respinge

L'amministrazione aggiudicatrice respinge

l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta **gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.**

l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta le disposizioni **di cui al paragrafo 3, lettera d).**

Or. en

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 70

#### *Testo della Commissione*

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. **Dette** condizioni **possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di** previdenza sociale e di **ambiente** e possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a fronte del rischio di aumento di prezzi (hedging) - derivante dalla fluttuazione degli stessi - che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto.

#### *Emendamento*

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. **Tali** condizioni **comprendono obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, come sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro, quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura, anche in situazioni transfrontaliere in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro, e** possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione (hedging) a fronte del rischio di aumento di prezzi - derivante dalla fluttuazione degli stessi - che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto.

*Motivazione*

*Gli obblighi relativi alla tutela previdenziale e occupazionale e alle condizioni di lavoro devono essere indicati chiaramente nelle clausole di esecuzione del contratto, per assicurarne il rispetto.*

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 71 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice **può chiedere o può essere** obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

*Emendamento*

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice **chiede o è** obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, **e a fornire informazioni sul loro conto fra cui nome, recapito e rappresentanti legali. Ogni modifica nella catena del subappalto e ogni nuovo subappaltatore devono essere immediatamente comunicati all'amministrazione aggiudicatrice indicandone nome, recapito e rappresentanti legali.**

*Motivazione*

*La proposta della Commissione va nella giusta direzione ma è carente per quanto riguarda il subappalto. I subappaltatori devono essere identificabili con nome, recapito e rappresentanti legali. Tutti i cambiamenti vanno comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.*

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 71 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione**Emendamento*

**1 bis. I motivi del ricorso ai subappaltatori, da indicare nella documentazione di gara, devono riguardare considerazioni tecniche e non**

*l'esigenza di contenere il costo del lavoro.*

Or. en

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri ***possono prevedere*** che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri ***prevedono*** che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Or. en

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. ***I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.***

#### *Emendamento*

3. ***Il contraente principale e tutti i subappaltatori intermedi possono essere considerati direttamente responsabili e garanti in solido con un subappaltatore o in sua vece, dai dipendenti e/o dai fondi o istituzioni comuni delle parti sociali, per il mancato rispetto da parte di un subappaltatore degli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, come sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro, quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di***

*diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura. Detti obblighi si applicano anche nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro. Tale disposizione si applica ipso iure, in particolare anche se il datore di lavoro non è direttamente responsabile.*

Or. en

*Motivazione*

*La responsabilità solidale dell'appaltatore principale e dei suoi subappaltatori è il solo modo per assicurare un'efficace tutela dei diritti dei lavoratori. Tale nozione è stata introdotta dalla Commissione per la prima volta nella direttiva sull'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, e il presente emendamento ne estende l'ambito.*

**Emendamento 60**

**Proposta di direttiva  
Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il numero delle imprese subappaltatrici partecipanti all'esecuzione di un appalto pubblico è limitato a un massimo di tre subappaltatori verticali.***

Or. en

*Motivazione*

*La disposizione intende garantire che il numero dei subappaltatori "verticali" resti limitato, mentre resta possibile il subappalto orizzontale, che può rendersi necessario per le grandi opere edili.*

**Emendamento 61**

**Proposta di direttiva  
articolo 73(a) (nuovo)**



**Articolo 73 bis**

***Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità nel determinare le modalità di scelta che ritengono più opportune per i fornitori di servizi e sono liberi di fornire essi stessi servizi sociali e altri servizi specifici o di organizzarne l'erogazione in ogni altro modo che non comporti la stipula di contratti di pubblico appalto; ciò a condizione che tale sistema garantisca l'osservanza dei principi basilari di trasparenza e non discriminazione.***

Or. en

*Motivazione*

*L'ampia discrezionalità degli Stati membri circa la scelta di come erogare i servizi di interesse collettivo va menzionata negli articoli e non solo nei considerando.*

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva  
Articolo 76 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire **la** qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri **possono altresì prevedere** che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire **l'alta** qualità, la continuità, l'accessibilità, **anche economica**, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, **comprese le persone svantaggiate e vulnerabili**, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri **prevedono** che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio, **ma tenga conto anche dei summenzionati criteri di qualità**

*e sostenibilità dei servizi sociali.*

Or. en

*Motivazione*

*I criteri atti a garantire l'elevata qualità dei servizi sociali devono essere vincolanti.*

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici assicurano che gli operatori economici rispettino gli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, come sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e condizioni di lavoro quali disciplinate nell'UE e negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi nonché dalle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'Allegato XI, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura. Tali obblighi si applicano anche nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro.***

Or. en

*Motivazione*

*Le disposizioni di protezione sociale e del lavoro devono essere rispettate anche in relazione alla prestazione di servizi sociali.*

### **Emendamento 64**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 76 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto enunciate all'articolo 71.**

Or. en

## **Emendamento 65**

**Proposta di direttiva  
Articolo 76 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater. Gli Stati membri assicurano l'applicazione dei motivi di esclusione enunciate all'articolo 55.**

Or. en

## **Emendamento 66**

**Proposta di direttiva  
Articolo 76 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quinquies. Nella scelta del prestatore di servizi, gli Stati membri possono valutare la possibilità di utilizzare appalti riservati, come previsto all'articolo 17.**

Or. en

## **Emendamento 67**

**Proposta di direttiva  
Articolo 76 – paragrafo 2 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 sexies. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare specifici contratti per organizzazioni non-profit specializzate nell'erogazione di servizi sociali, nel rispetto dei principi basilari di trasparenza e parità di trattamento.***

Or. en

*Motivazione*

*Secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza nella causa C-70/95 (Sodemare), le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a riservare appalti a organizzazioni senza scopo di lucro, qualora tale restrizione sia prevista dalla legislazione nazionale e sia compatibile con il diritto dell'UE e sempre che sia necessaria e proporzionata per raggiungere determinati obiettivi societali del sistema previdenziale nazionale.*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Qualora un operatore economico o un subappaltatore da esso designato per un dato contratto abbiano evidenziato carenze significative e persistenti nell'osservanza di uno dei requisiti basilari previsti dal contratto, l'amministrazione aggiudicatrice comunica i fatti e i necessari dettagli alle autorità amministrative e di vigilanza di cui agli articoli 84 e 88.***

Or. en

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 83 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici possano facilmente ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente articolo tramite le autorità amministrative e di vigilanza di cui agli articoli 84 e 88.***

Or. en

## **Emendamento 70**

**Proposta di direttiva  
Articolo 83 bis – paragrafo 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 83 bis***

***Registro dei soggetti inadempienti***

***L'operatore economico che violi le disposizioni del contratto, in particolare quelle relative alla tutela previdenziale e occupazionale, alle condizioni di lavoro e al subappalto, viene iscritto in un registro dei soggetti inadempienti. Tale iscrizione costituisce motivo di esclusione.***

Or. en

*Motivazione*

*Gli operatori economici che violano le disposizioni del contratto d'appalto devono essere registrati in modo che le amministrazioni aggiudicatrici possano individuare i casi di violazione.*

## **Emendamento 71**

**Proposta di direttiva  
Articolo 83 bis – paragrafo 2 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Il registro dei soggetti inadempienti è gestito dalle autorità amministrative e di vigilanza menzionate agli articoli 84 e 88. Le amministrazioni aggiudicatrici devono poter consultare tali elenchi prima di procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico.**

Or. en

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e **delle relative pratiche da parte delle** amministrazioni aggiudicatrici, in particolare **delle** centrali di committenza;

(a) controllare **la corretta** applicazione delle norme sugli appalti pubblici e **delle norme che disciplinano la protezione sociale e occupazionale e le condizioni di lavoro, da parte dell'operatore economico vincitore dell'appalto e dai suoi subappaltatori, e le relative prassi seguite dalle** amministrazioni aggiudicatrici, in particolare **dalle** centrali di committenza;

Or. en

## **Emendamento 73**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(e) richiamare l'attenzione delle istituzioni **nazionali** competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico;

(e) richiamare l'attenzione delle istituzioni competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate **o comunicate ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 bis (nuovo)** e sui problemi di

tipo sistemico;

Or. en

## Emendamento 74

### Proposta di direttiva

#### Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(g bis) tenere i registri dei soggetti inadempienti di cui all'articolo 83 bis (nuovo).***

Or. en

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva

#### Articolo 85 – comma 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

(e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi ***e informazioni sui suoi subappaltatori fra cui nome, recapito e rappresentanti legali;***

Or. en

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva

#### Articolo 88 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 e ***83 bis (nuovo)***. Essi garantiscono la riservatezza delle

scambiano.

informazioni che scambiano.

Or. en

### **Emendamento 77**

#### **Proposta di direttiva Allegato XI – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**– Convenzione 94 sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici;**

Or. en

*Motivazione*

*Anche la Convenzione OIL 94 deve figurare nell'elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale. Si tiene debitamente conto degli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione.*

### **Emendamento 78**

#### **Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) Certificazione che l'operatore economico non è stato condannato con sentenza definitiva, per uno dei motivi di cui all'articolo 55, paragrafo 1;

(b) Certificazione che l'operatore economico non è stato condannato con sentenza definitiva **o sentenza passata in giudicato**, per uno dei motivi di cui all'articolo 55, paragrafo 1 **o 55, paragrafo 2**;

Or. en

### **Emendamento 79**

#### **Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c bis) Certificazione che l'operatore economico non figura nel registro dei soggetti inadempienti di cui all'articolo 83 bis (nuovo);**



## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c ter) Certificazione che, a conoscenza dell'autorità emittente, l'operatore economico non si trova in una delle situazioni elencate all'articolo 55, paragrafo 3, lettere c) o d) o paragrafo 3 bis (nuovo).***

*Motivazione*

*L'elenco dell'Allegato XIII (Contenuto del Passaporto europeo per gli appalti pubblici) va completato con i seguenti elementi: versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, rispetto delle disposizioni in materia di protezione sociale e occupazionale e di condizioni lavorative, certificazione che l'operatore economico non figura su un registro dei soggetti inadempienti, obbligo per i subappaltatori di rispettare le stesse disposizioni nonché gravi scorrettezze professionali e gravi e persistenti carenze.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva Allegato XVI – colonna destra – rigo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Servizi forniti da associazioni sindacali***

***soppresso***

*Motivazione*

*Poiché i sindacati sono soggetti privati autonomi e dunque non interessati dagli appalti pubblici, la loro inclusione nel regime per i servizi sociali può risultare fuorviante.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva Allegato XVI – colonna destra – rigo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Servizi medici di emergenza***

Or. en

*Motivazione*

*I servizi medici di emergenza vanno considerati servizi di interesse collettivo che rientrano nel regime "leggero".*